SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 134

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2000.

Individuazione e trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, degli istituti professionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 141 e 144, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Rilevato che nelle province autonome di Trento e Bolzano non insistono istituzioni dell'istruzione professionale da trasferire alle regioni sulla base di quanto previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le istituzioni di istruzione professionale da trasferire alle regioni sulla base di quanto previsto all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e a norma dell'art. 144, comma 2, dello stesso decreto, sono quelle di seguito indicate:

1) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «J. Beccari» di Torino, con sede centrale e succursale in Torino e sede coordinata a Neive (Cuneo): funzionante interamente con l'indirizzo di arte bianca;

2) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Napoli - Ponticelli: limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;

3) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «M. De Nora» di Altamura (Bari): limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;

4) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Codogno (Lodi): limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca, funzionante nella sede coordinata di Villa Igea (Lodi);

5) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Margaritone» di Arezzo: limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di Arezzo;

6) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «F. Lampertico» di Vicenza: limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi;

7) Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «A. Scotton» di Breganze (Vicenza): limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di Bassano del Grappa (Vicenza).

Art. 2.

1. Le istituzioni come sopra individuate sono trasferite alle regioni di rispettiva appartenenza territoriale.

2. I trasferimenti hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con salvaguardia della prosecuzione degli studi per gli alunni iscritti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3.

1. Tramite accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni, gli uffici scolastici insistenti nei territori in cui sono insediate le istituzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, definiscono con le regioni destinatarie dei trasferimenti delle istituzioni medesime, l'attivazione di appositi corsi integrativi, in conformità di quanto previsto dall'art. 142, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 4.

1. Con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da trasferire alle regioni in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 145 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Roma, 13 marzo 2000

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

00A7137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 34/2000 del 28 aprile 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta avvenuto in data 3 maggio 2000 a seguito di interventi tecnici per il potenziamento del sistema informativo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Caserta in data 3 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 maggio 2000

p. *Il direttore regionale:* MAIORANO

00A7115

DECRETO 18 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, col quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 35/2000 del 28 aprile 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino avvenuto in data 2 maggio 2000 a seguito di interventi tecnici sui sistemi informativi;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Avellino in data 2 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 maggio 2000

p. *Il direttore regionale:* MAIORANO

00A7116

DECRETO 26 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 259/2000 in data 13 maggio 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale ACI di Imperia nella giornata del 10 maggio 2000, a causa della partecipazione del personale allo sciopero nazionale indetto dall'O.S. R.d.B.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Imperia, nella giornata del 10 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 26 maggio 2000

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

00A7138

DECRETO 26 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate e della commissione tributaria provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la sezione staccata della direzione regionale delle entrate e la commissione tributaria provinciale di Savona hanno comunicato la chiusura degli uffici al pubblico, per ragioni di sicurezza, nella giornata del 23 maggio 2000, in concomitanza con la visita del Presidente della Repubblica alla città, secondo quanto stabilito dalla prefettura di Savona con nota prot. n. 753/1.7 Gab. del 12 maggio 2000;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate e della commissione tributaria provinciale di Savona, nella giornata del 23 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 26 maggio 2000

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

00A7139

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 19 maggio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Niccolò Piccinni, nel bicentenario della morte nel valore di L. 4000 - € 2,07.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994,

n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Niccolò Piccinni, nel bicentenario della morte;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo commemorativo di Niccolò Piccinni, nel bicentenario della morte, nel valore di L. 4.000 - € 2,07.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia più argento; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 200.000» «€ 103,29».

La vignetta riproduce, in primo piano, un'immagine di Niccolò Piccinni tratta dalla comparazione di varie illustrazioni che ritraggono il compositore italiano; in basso a sinistra è raffigurata, in argento, un'icona molto diffusa in epoca neoclassica che rappresenta la sagoma di una figura musicale e, sullo sfondo, scene dell'opera buffa più famosa del musicista «La Cecchina ossia La buona figliuola», composta nel 1760 su libretto di Carlo Goldoni. Completano il francobollo la leggenda «NICCOLÒ PICCINNI», le date «1728 - 1800», la scritta «ITALIA» ed il valore «4000» «€ 2,07».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A7142

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Mirella 200», in Guidonia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 22 maggio 1986 la società cooperativa «Mirella 200», con sede in Guidonia (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Giancarlo Mazzocchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1256 del 1° marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato dovendosi considerare estinte eventuali pendenze patrimoniali dato il tempo ormai trascorso, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Mirella 200», con sede in Guidonia (Roma), via Monte Bianco, 42, costituita con rogito notaio Erminio Campanini in data 8 aprile 1969, rep. n. 3222, registro società n. 1563/69 del tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 19245, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso alla camera di commercio per la cancellazione della cooperativa dal registro società, nonché al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 31 marzo 2000

p. *Il dirigente:* PICCIOLO

00A7141

DECRETO 26 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Eletra», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio della società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 31 marzo 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, parte seconda del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Eletra», con sede in Bergamo, via Pezzotta, 9, costituita per atto in data 21 ottobre 1963 a rogito del dott. Eusico Rosso, notaio in Sarnico, repertorio n. 10537, iscritta al n. 5148 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 86/81190, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 26 aprile 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A7117

DECRETO 4 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Odissea 76», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Odissea 76», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Salerno Francesco in data 30 settembre 1976, repertorio n. 46017, registro società n. 3841/76, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23406/147899.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 maggio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A7074

DECRETO 4 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Galassia», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Galassia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Edmondo Millozza, in data 21 febbraio 1975, repertorio n. 39675, registro società n. 867/75, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22581/137139.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 maggio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A7075

DECRETO 4 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edera Domus», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Edera Domus», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Spicacci Minervini Arduino, in data 1° ottobre 1981, repertorio n. 3015, registro società n. 6879/81, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26771/186939.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 maggio 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A7076

DECRETO 5 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legnochimica, unità di Rende. (Decreto n. 28222).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le istanze della ditta S.p.a. Legnochimica, tendenti ad ottenere la proroghe della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 13 ottobre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo), unità di Rende (Cosenza), (NID 9818CS0015), per un massimo di 37 unità lavorative, per il periodo dal 13 ottobre 1998 al 12 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 13 ottobre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1999 con decorrenza 13 aprile 1999, unità di Rende (Cosenza), (NID 9918CS0011), per un massimo di 20 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7057

DECRETO 5 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura cotoniera Monterosa, unità di Laveno Mombello. (Decreto n. 28223).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura cotoniera Monterosa, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura cotoniera Monterosa, con sede in Milano, unità di Laveno Mombello (Varese), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 2000 al 3 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 2000 con decorrenza 4 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7056

DECRETO 5 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi, unità di Fiume Veneto, Gaeta e Milano. (Decreto n. 28224).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sanitari Pozzi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 28 maggio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano, unità di:

Fiume Veneto (Pordenone), (NID 9807000021), per un massimo di 28 unità lavorative;

Gaeta (Latina), (NID 9812LT0018), per un massimo di 15 unità lavorative;

Milano (NID 9803MI0165), per un massimo di 5 unità lavorative,

per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7055

DECRETO 5 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, per la sola unità produttiva di Livorno. (Decreto n. 28225).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carbochimica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 settembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta per il periodo 31 maggio 1999 al 30 maggio 2000;

Visto il decreto direttoriale datato 22 settembre 1999, con il quale per mero errore materiale è stato concesso il suddetto trattamento per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000;

Ritenuto pertanto, di annullare e sostituire il predetto decreto direttoriale e di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 maggio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, con sede in Livorno, per la sola unità produttiva di Livorno (NID 9909LI0014), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 2000, n. 27857.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7054

DECRETO 5 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Sadelmi (div. generatori), unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 28226).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Sadelmi (div. generatori), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Sadelmi (div. generatori), con sede in Milano, unità di Sesto S. Giovanni (Milano), (NID 9903MI0162), per un massimo di 60 unità lavorative per il periodo dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 4 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recata dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7053

DECRETO 5 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica delle Puglie, unità di Treviso. (Decreto n. 28227).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Ceramica delle Puglie;

Visto il decreto ministeriale datato 11 dicembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 novembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica delle Puglie, con sede in Monopoli (Bari), unità di Treviso, per un massimo di 2 unità lavorative per il periodo dal 16 novembre 1999 al

15 maggio 2000, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 16 novembre 1998, contributo addizionale: no.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recata dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A7052

DECRETO 9 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza delle direzioni provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Viste le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

1) società cooperativa edilizia «Taviano Due», con sede in Taviano, via Immacolata n. 72, costituita con atto a rogito del notaio Egidio Ferrara di Gallipoli (Lecce), in data 5 giugno 1989, repertorio n. 20151, tribunale di Lecce, registro società n. 13103, posizione n. 2943/242392.

2) società cooperativa edilizia «Casaranese», con sede in Casarano (Lecce), via P. di Piemonte n. 13, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo da Casarano (Lecce), in data 28 giugno 1962, repertorio n. 23464, tribunale di Lecce, registro società n. 2333, posizione B.U.S.C. n. 292/75405.

3) società cooperativa edilizia «Solaria», con sede in Lecce, via C. De Giorgi, costituita con atto a rogito del notaio Fulvio Cornicelli di Muro Leccese in data 10 giugno 1976, repertorio n. 1391, tribunale di Lecce, registro società n. 4156, posizione B.U.S.C. n. 1315/147341.

4) società cooperativa edilizià «Tetti Leccesi», con sede in Lecce, via Salandra n. 47, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco da Lecce in data 10 novembre 1962, repertorio n. 45488, tribunale di Lecce, registro società n. 2335, posizione B.U.S.C. n. 204/75393.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 9 maggio 2000

Il dirigente: GURRADO

00A7140

DECRETO 10 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Stellette a r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precisato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Stellette a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Marco Jommi in data 4 luglio 1995, repertorio numero 55924, iscritta nel registro delle imprese al n. 62135, tribunale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 maggio 2000

Il direttore: LEGITIMO

00A7120

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza far luogo di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Futura Piccola società cooperativa - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Agropoli costituita per rogito notaio Pasquale Cammarano in data 28 marzo 1996, repertorio n. 53654, registro società n. 189241/96, tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 6035;

2) società cooperativa «Co.Se.Co. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Vietri sul Mare costituita per rogito, notaio Matteo Fasano in data 18 ottobre 1995, repertorio 7016, registro società n. 28581, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6010;

Salerno, 17 maggio 2000

Il direttore: GAROFALO

00A7118

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Sant'Eustachio 74 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino costituita per rogito notaio Giuseppe Cunzolo in data 17 marzo 1974, repertorio n. 1767, registro società n. 5597/6674, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1467;

2) società cooperativa «La Nuova San Vito - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notaio Achille Monica in data 6 dicembre 1974, repertorio n. 395588, registro società n. 5833/6911, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1595;

3) società cooperativa «San Giorgio 80 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notaio Mario Gentile in data 2 ottobre 1979, repertorio n. 16211, registro società n. 571/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2644;

4) società cooperativa «Tre Stelle - società cooperativa a responabilità limitata», con sede in San Valen-

tino Torio, costituita per rogito notaio Olga Frigenti in data 14 maggio 1981, rep. 5348, registro società n. 465/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3034;

5) società cooperativa «Alca Diano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notaio Agnese Bruno in data 25 febbraio 1982, rep. 21481, registro società n. 454, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 3262;

6) società cooperativa «Ente consortile cooperativo produttori agricoli associati - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notaio Olga Frigenti in data 27 marzo 1982, repertorio n. 2084, registro società n. 702, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3346;

7) società cooperativa «S. Ilarione - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo di Conza, costituita per rogito notaio Arturo Errico in data 20 gennaio 1983, repertorio n. 14816, registro società n. 274/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3427;

8) società cooperativa «Monte Vesole - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notaio Raimondo Malinconico in data 12 aprile 1983, repertorio n. 2912, registro società n. 523, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3524;

9) società cooperativa «Rilancio della Campagna - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Antonio Pisani in data 29 novembre 1983, repertorio n. 361502, registro società n. 127, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3616;

10) società cooperativa «La Quercia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceraso, costituita per rogito notaio Carlo Alberto Festa in data 30 novembre 1983, repertorio n. 31706, registro società n. 845, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 3748;

11) società cooperativa «Agricoop - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Orsaia, costituita per rogito notaio Ippolito Giuliani in data 20 settembre 1985, repertorio n. 15067, registro società n. 1090, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 4045;

12) società cooperativa «Madonna dell'Eterno - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notaio Biagio Salvati in data 16 marzo 1987, repertorio n. 10202, registro società n. 572/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4449;

13) società cooperativa agricola «Zootecnica forestale Alburni Agrizooforest - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Petina, costituita per rogito notaio Giuseppina Pessolano in data 16 febbraio 1990, repertorio n. 7479, registro società n. 1641, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 5038;

14) società cooperativa «Italia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 20 ottobre 1992, repertorio n. 78916, registro società n. 25828, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5599.

Salerno, 17 maggio 2000

Il direttore: GAROFALO

00A7123

DECRETO 17 maggio 2000.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articolo 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Giardino di Primavera - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Umberto Giuliani in data 17 maggio 1972, repertorio n. 46606, registro società n. 4754/5855, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1146;

2) società cooperativa edilizia «La Lucertola - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notaio Alberto Moroni in data 28 settembre 1981, repertorio n. 23053, registro società n. 851/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3139;

3) società cooperativa edilizia «M.C.I. Maria Bassano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Bruno Frauenfelder in data 21 febbraio 1984, repertorio n. 633, registro società n. 309, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3658;

4) società cooperativa edilizia «Olimpia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in

Cava de' Tirreni costituita per rogito notaio Renato Tafuri in data 17 marzo 1978, rep. 4929, registro società n. 193, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2265.

Salerno, 17 maggio 2000

Il direttore: GAROFALO

00A7124

DECRETO 18 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa Adria Domus», in Pescara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6, del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Adria Domus a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Amicarelli Barbara in data 20 febbraio 1995, repertorio n. 11159, registro imprese n. 15104 C.C.I.A.A. di Pescara, B.U.S.C. n. 1444/272817.

Pescara, 18 maggio 2000

Il direttore: PAOLETTI

00A7119

DECRETO 18 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che la cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «L'Ecologica a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita in data 2 maggio 1985, rogito notaio Sau, repertorio n. 91847, registro società n. 1722 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1248/213533;

2) società cooperativa «San Pietro a r.l.», con sede in Ollolai (Nuoro), costituita in data 15 dicembre 1987, rogito notaio Sau, repertorio n. 116286, registro società n. 2407 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1382/234877;

3) società cooperativa «Turis Coop Siniscola a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 30 agosto 1993, rogito notaio Mazzarella, repertorio n. 9210, registro società n. 3500 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1509/268113;

4) società cooperativa «San Nicola a r.l.», con sede in Magomadas (Nuoro), costituita in data 15 aprile 1985, rogito notaio Polli, repertorio n. 5848, registro società n. 3021 del tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1626/284471;

5) società cooperativa «S'Iscaccu a r.l.», con sede in Bolotana (Nuoro), costituita in data 13 marzo 1995, rogito notaio Serra, repertorio n. 195926, registro società n. 59451/96 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1628/284473.

Nuoro, 18 maggio 2000.

Il direttore: BLASINA

00A7121

DECRETO 22 maggio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, che demanda alla direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Dipendenti Cassa di Risparmio a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, in data 29 novembre 1973, numero registro società n. 1531, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 316;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio a r.l.», con sede in Campli, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone, in data 10 gennaio 1980, registro società n. 2876, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 569;

società cooperativa edilizia «Consorzio V.E.R.D.E. a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone, in data 14 dicembre 1983, registro società n. 4282, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 756;

società cooperativa edilizia «Fonte Baiano '87 a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone, in data 7 marzo 1987, registro società n. 7245, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 978.

Teramo, 22 maggio 2000

Il direttore reggente: DI GIAMMATTEO

00A7122

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 aprile 2000.

Autorizzazione dell'attività svolta in Italia dall'Académie de Paris, filiazione dell'Università di Malta, ai sensi dell'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista l'istanza sottoscritta dal Rettore dell'Académie de Paris, presentata in data 5 agosto 1999 dallo studio legale Mastellone, e l'allegata documentazione;

Vista la nuova istanza presentata dall'avvocato Mastellone, per conto delle 13 Università di Parigi, in data 25 gennaio 2000;

Rilevato che l'Académie de Paris, in nome e per conto delle 13 Università di Parigi ha deliberato in data 18 dicembre 1997 di aprire in Italia una filiazione in Firenze, Via Bolognese 134;

Visto che tale filiazione è effettivamente operante in Italia, con sede a Firenze ed i poteri di legale rappresentante sono stati affidati al dott. Silvio Sangalli nato a Parigi il 15 luglio 1946;

Considerato che in forza delle suddette disposizioni legislative francesi le suddette università costituenti l'Acédémie de Paris sono enti di diritto pubblico francesi ed in quanto tali riconosciuti giuridicamente nella Repubblica francese quali enti senza scopo di lucro;

Visto il parere favorevole espresso dal MAE ed inoltrato a questo Ministero in data 3 marzo 2000:

Decreta:

1. Le attività svolte dalla filiazione dell'Académie de Paris avente sede in Firenze, via Bolognese n. 134 sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari ai sensi dell'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

2. Il presente decreto non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

3. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo per i conseguenti adempimenti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A7148

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 maggio 2000.

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Valpolicella e Recioto della Valpolicella» intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6, comma 2 del disciplinare di produzione ed in particolare la sostituzione, del termine «amabile» con il termine «dolce» laddove viene riportatata, la caratteristica: «sapore» del vino Recioto della Valpolicella;

Visto, il regolamento CEE n. 2392/89 che stabilisce norme generali per la designazione la presentazione dei vini e dei mosti di uve ed in particolare l'art. 26 lettera *k*;

Visto il regolamento CE n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ed in particolare l'art. 14, lettera *D;*

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nel corso della riunione tenutasi in data 18-19 marzo 2000;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere, ai sensi di quanto disposto dai sopra citati regolamenti, alla modifica del disciplinare di produzione del vino di che trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Valpolicella riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 - Serie Generale n. 111 del 14 maggio 1991 - è sostituito con il testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2000

Il dirigente: ANASTASIA

ANNESSO

Art. 6

Comma secondo

Il vino Recioto della Valpolicella all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato piuttosto carico;

odore: caratteristico, accentuato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 14% vol. di cui almeno 12% vol. svolti;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

00A7144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

DECRETO 23 maggio 2000.

Integrazione all'approvazione del piano di stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» del bacino del fiume Arno.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'«Approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del "Rischio idraulico" nel bacino del fiume Arno», avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999;

Vista la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999;

Visto l'errore materiale verificatosi nella trasmissione della copia dichiarata conforme all'originale del testo da pubblicarsi di cui al punto precedente, errore consistente nell'omissione delle norme di attuazione numeri 8 e 9 del predetto piano;

Visto l'art. 18, comma 11, della legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo cui i piani di bacino approvati devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere ad un'integrazione del testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1999 con le norme omesse;

Tutto ciò visto e considerato,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le integrazioni al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999 «Approvazione del piano stralcio

relativo alla riduzione del "Rischio idraulico" nel bacino del fiume Arno» così come in allegato al presente decreto.

Il segretario generale: NARDI

ALLEGATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 NOVEMBRE 1999 - APPROVAZIONE DEL PIANO STRALCIO RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL «RISCHIO IDRAULICO» DEL BACINO DEL FIUME ARNO.

A) Norme di attuazione.

NORMA n. 8

Programmazione ordinaria e di emergenza

Fatta salva la programmazione generale relativa agli interventi previsti dal Piano di bacino, stralcio Rischio idraulico, le programmazioni legate all'emergenza, relative a piani di intervento straordinari necessari al ripristino delle infrastrutture, alla sistemazione dei corsi d'acqua e alla soluzione dei problemi di natura idrogeologica, dovranno essere coerenti con gli interventi previsti dal piano e dovranno essere definiti e predisposti di concerto tra l'Autorità di bacino e le regioni interessate.

La coerenza col piano dovrà essere garantita anche in sede di programmazione ordinaria dagli enti interessati.

NORMA n. 9

Competenze idrauliche

Le competenze attribuite allo Stato e alle regioni Toscana e Umbria ai sensi del decreto ministeriale lavori pubblici 1° dicembre 1993, concernente il «riordino delle competenze idrauliche nel bacino dell'Arno» e successive modificazioni e integrazioni, e quelle attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esclusivamente per motivi di salvaguardia idraulica in relazione al Piano di bacino, stralcio Rischio idraulico, sono riferite, per ogni corso d'acqua, all'intera asta fluviale, comprensiva sia dei tratti classificati per la presenza di opere idrauliche sia dei tratti non classificati.

Di conseguenza gli interventi di manutenzione comprendono tutto il corso fluviale.

Quelli relativi alle opere idrauliche classificate, indicate nella «Carta delle opere idrauliche» allegata al Piano, costituiscono priorità in riferimento agli obiettivi di difesa idraulica del bacino.

00A7145

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.14572-XV.J(2089) del 15 maggio 2000, l'artificio pirotecnico denominato «MORS 10» che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti) è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14573-XV.J(2090) del 15 maggio 2000, l'artificio pirotecnico denominato «MORS 11» che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti) è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14579-XV.J(2096) del 15 maggio 2000, l'artificio pirotecnico denominato «MORS 7» che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti) è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14582-XV.J(2098) del 15 maggio 2000, l'artificio pirotecnico denominato «MORS 9» che la Pirotecnica Morsani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Vacugno di Belmonte S. (Rieti) è risconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A7154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata in data 21 dicembre 1998 dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi.

Con ministeriale n. 9PS/80631/BIO-L-5 del 3 aprile 2000 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi, adottata dal consiglio di indirizzo generale in data 21 dicembre 1998, concernente il regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità.

00A7125

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società fiduciaria Security S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in Torino.

Si comunica che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha autorizzato il commissario liquidatore dott. Alfredo Scalfati al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Torino del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società fiduciaria Security S.p.a. in l.c.a., avente sede legale in Torino, costituita in data 11 gennaio 1983 con atto notaio Carlo Alberto Migliardi notaio in Torino n. rep. 93168/9412, iscritta nel Registro delle imprese di Torino al n. 991/83 ed avente codice fiscale e partita IVA 02868580016.

00A7156

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Arzignano

Con decreto 19 novembre 1999, n. 10611, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000, registro 1, foglio n. 176, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e del fabbricato soprainsistente, sito in comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappali n. 1304, 1305, 1306, 1337 e 1339, della superficie complessiva di Ha 0.02.60, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 10 novembre 1998, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

00A7157

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Toti Scialoja», in Roma

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 15 maggio 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Toti Scialoja», con sede in Roma e ne è stato approvato il testo statutario.

00A7147

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Giulianova

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero della finanze in data 14 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti in data 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 109, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 72, sita nel comune di Giulianova (Teramo), in località lungomare Spalato, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 395, foglio di mappa n. 16, particella n. 1119.

00A7149

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, in Milano

Con decreto ministeriale 24 febbraio 2000, registato all'ufficio del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali in data 28 febbraio al n. 279/II è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, con sede in Milano.

00A7150

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene», in Conegliano Valdobbiadene, e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata:

La domanda presentata dal Consorzio tutela dei vini D.O.C. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» con sede in Solighetto di Pieve di Soligo (Treviso) - legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» (riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e modificata con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985) in «Conegliano Valdobbiadene»;

Viste:

Le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Treviso il 12 aprile 2000;

Ha espresso:

Parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione, modificato, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CONEGLIANO VALDOBBIADENE»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione sopra citata può essere integrata dalle specificazioni frizzante e spumante.

Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, è altresì riservata la seguente sottozona: «Superiore di Cartizze».

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Conegliano-Valdobbiadene» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Prosecco; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve bianche ed i relativi vini delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta, Perera e Prosecco Lungo.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzibne delle uve atte alla produzione del vino «Conegliano Valdobbiadene», comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.

In particolare tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 176) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.

Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo

(q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla località Croce (q. 474); passa successivamente sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo; fino a monte Castello (q. 569). Dal monte Castello, per le casere Bartolin ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta.

Dal borgo di Val il confine, costeggiando a 100 metri la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attaversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di là», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo.

Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il monte di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incorcio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto, scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.

Al bivio Gai superto l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falzè per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula- Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo- Ponte di Vidor, attraversando Farra di Saligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene- Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo così il perimetro della zona delimitata.

Il vino «Conegliano-Valdobbiadene» ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».

Tale sottozona è così delimitata:

si prende come punto di partenza il Ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Borer (q. 184) e Soprapiana (q .197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fosso Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).

Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali numeri 547 e 735, taglia i mappali numeri 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali numeri 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali numeri 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali numeri 149 - 151, numeri 148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali numeri 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi numeri 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 - *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano-Valdobbiadene», devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

4.2 - *Densità d'impianto.*

I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione, devono avere una densità minima di 2.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

4.3 - *Forme di allevamento.*

I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).

La regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 - *Sistemi di potatura.*

Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

4.5 - *Irrigazione e forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

«Conegliano-Valdobbiadene», resa uva ettaro t 14;

titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.

Per il «Conegliano-Valdobbiadene» destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro è di t 14;

titolo alcolometrico volumico 9,0% vol.

Per la sottozona:

«Superiore Cartizze», produzione uva t 12;

titolo alcolometrico volumico 10,0% vol.

Per il «Superiore di Cartizze» destinato alla produzione dello spumante e del frizzante, la resa uva ettaro t 12;

titolo alcolometrico volumico 9,5% vol.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Veneto, per richiesta motivata delle categorie interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la viti vinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

5.2 - *Elaborazione.*

Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene elaborato nella versione spumante, può essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali — Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidcnte della Repubbiica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano-Valdobbiadene», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

5.3 - *Pratiche tradizionali.*

Nella elaborazione dei vini frizzante e spumante di cui all' art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole e congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3 ed a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata.

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente comma, è consentito per i vini spumanti, anche l'impiego di vini ottenuti dalle varietà sopra citate provenienti da zone diverse da quella delimitata al precedente art. 3, purché la percentuale massima di tali prodotti non superi il 10% del volume totale del prodotto oggetto della correzione.

Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

5.4 - *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipolgie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino «Conegliano-Valdobbiadene» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato particolarmente nei tipi amabili e dolci;

sapore: gradevolmente amarognalo e non molto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi amabili e dolci.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l.;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

b) frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con- evidente sviluppo di bollicihe;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In til caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «fermentato in bottiglia e conservato sui lieviti»;

c) spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Sottozona «Superiore di Cartizze»:

a) colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero, fruttato, particolarmente nei tipi amabile;

sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nei tipo secco, amabile o dolce e fruttato nei tipi amabili dolci;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale mininia: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

b) «Frizzante»:

colore: giallo, paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «fermentato in bottiglia e conservato sui lieviti»;

c) «Spumante»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradvolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione il vino di Conegliano-Valdobbiadene dovrà riportatre in etichetta, in tutte le tipologie, la dizione tradizonale: «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Prosecco di Conegliano» «Prosecco di Valdobbiadene».

La tipologia spumante, potrà altresì essere designata in etichetta con il solo nome della denominazione: «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», seguita o meno dal nome di vitigno.

7.1 - *Qualificazioni.*

Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7.2 - *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - *Località.*

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene», deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

Il vino a denominazione di origine contrallata «Conegliano-Valdobbiadene» o più semplicemente «Conegliano» o «Valdobbiadene» può essere confezionato a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2 ottobre 1965.

8.1 - *Volumi nominali, forma e colore.*

Il vino a denominazione di orgine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» può essere presentato al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.

Fino a 5 litri sono tuttavia ammesse solo le tradizionali bottiglie in vetro, per colore e forma tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità.

8.2 - *Chiusure.*

Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero o altri materiali innovativi.

Per i frizzanti è consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo fungo in sughero.

Per lo spumante è consentito l'uso del tappo fungo in sughero, marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri si può utilizzare il tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

00A7152

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 1881/2000 in data 19 maggio 2000 il cognome del sig. Alfredo Cugliat, nato a Gorizia il 1° gennaio 1926, è stato ripristinato nella forma originaria di Kuljiat, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

00A7151

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, dell'art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge 210/98, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare D02B - geologia applicata

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 403/98, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede si appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione della successiva classe di stipendio.

Si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo fatta salva l'approvazione del senato accademico.

00A7129

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

Vacanza di un posto di ricercatore di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche con sede in Alessandria dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» è vacante il sottoindicato posto di ricercatore, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di scienze politiche con sede in Alessandria:

settore scientifico-disciplinare Q05F - sociologia giuridica e mutamento sociale.

Tipologia di impegno scientifico-didattico: si privilegia la possibilità di svolgere corsi nel campo delle politiche di welfare, dei servizi sociali, dei problemi collegati alle devianze.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La spesa per la copertura del posto indicato risulta disponibile sul titolo 1, categoria 04, capitolo 01 «Stipendi ed altri assegni fissi» e sul titolo 1, categoria 04, capitolo 02 «Oneri a carico dell'Università» del bilancio universitario dal 1° novembre 2000.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

00A7130

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, riguardante il «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2000).

Nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, all'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dal predetto articolo 5, riportato alla pag. 23, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel *quarto* comma del presente articolo, ...», leggasi: «Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel *terzo* comma del presente articolo, ...».

00A7131

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 73/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2000).

Nell'art. 22, comma 1, alla lettera *c)* del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 15, prima colonna, dove è scritto: «*c)* il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. *1478*;», leggasi: «*c)* il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. *1477*;».

00A7158

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



L. 1.500
€ 0,77